

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 febbraio 2017, n. 036/Pres.

Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per la promozione della formazione all'estero finalizzata all'accrescimento, in termini di eccellenza e qualità, delle competenze professionali, in attuazione dell'articolo 19, commi 2, 3 e 4 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Modifiche approvate da:

DPRReg. 8/5/2024, n. 053/Pres. (B.U.R. 22/5/2024, n. 21).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Soggetti beneficiari e requisiti
Art. 4	Percorsi formativi finanziabili e spese ammissibili
Art. 5	Modalità di comunicazione degli atti
Art. 6	Regime di aiuto
Art. 7	Modalità per la presentazione delle domande
Art. 8	Concessione del contributo
Art. 9	Ammontare del contributo
Art. 10	Rendicontazione ed erogazione del contributo
Art. 11	Documentazione giustificativa della spesa
Art. 12	Erogazione del contributo in via anticipata
Art. 13	Cause di rideterminazione del contributo concesso
Art. 14	Cause di revoca del contributo concesso
Art. 15	Ispezioni e controlli
Art. 16	Modifica degli allegati
Art. 17	Rinvio
Art. 18	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per la promozione della formazione all'estero finalizzata all'accrescimento, in termini di eccellenza e qualità, delle competenze professionali, in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di seguito denominata legge.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) ufficio competente: Servizio competente in materia di professioni;
 - b) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;
 - c) ente erogatore: organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università che forniscono il percorso formativo;
 - d) spese di viaggio: costo dei biglietti aerei, ferroviari o pullman, andata e ritorno, per la località più vicina alla sede del corso.

Art. 3
(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
- a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
 - b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
 - c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).
2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:
- a) hanno la residenza, il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale;
 - b) hanno un'età non superiore a 35 anni;

c) svolgono esclusivamente attività professionale in forma individuale, associata o societaria.

3. Sono esclusi i soggetti che sono:

- 1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- 2) collaboratori di impresa familiare;
- 3) artigiani;
- 4) commercianti;
- 5) coltivatori diretti;
- 6) titolari di impresa individuale;
- 7) amministratori di società di persone o di capitali.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda e, ad eccezione di quello di cui al comma 2, lettera b), devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4

(Percorsi formativi finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono ammesse a contributo le spese per la partecipazione ad attività formative, connesse con l'attività esercitata, finalizzate ad innalzare i livelli di competenza e le abilità individuali dei professionisti, realizzate esclusivamente all'estero, da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università.

2. Il percorso formativo deve concludersi con il rilascio di un titolo ovvero di un certificato rilasciato dall'ente erogatore che attesti le competenze acquisite nel percorso formativo.

3. Sono esclusi i percorsi svolti tramite formazione a distanza.

4. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo;
- b) acquisto di testi connessi al percorso formativo;
- c) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi;
- d) spese di viaggio;
- e) spese accessorie di soggiorno, calcolate con riferimento al paese estero di svolgimento del corso e alla durata del percorso formativo espresso in giorni, determinate in maniera forfettaria, secondo quanto indicato nell'allegato A – "Modalità di calcolo delle spese accessorie di soggiorno".

5. Le spese di viaggio sono riferite esclusivamente ad un percorso di andata e ritorno. Sono riconosciute spese per ulteriori tragitti qualora il percorso formativo preveda interruzioni superiori a quindici giorni.

6. Le spese accessorie di soggiorno sono riferite esclusivamente al numero di giorni nei quali si svolgono le attività formative, conteggiate dalla data di avvio alla data di fine delle stesse, compresi i giorni svolgimento degli esami; sono esclusi i periodi di sospensione delle attività formative superiori a quindici giorni solari consecutivi ovvero i periodi di mancata frequenza superiori a sette giorni solari consecutivi.

7. Le modifiche che intervengono rispetto al percorso formativo presentato devono essere tempestivamente comunicate all' ufficio competente.

8. Non sono ammissibili a contributo le spese accessorie di soggiorno qualora l'iscrizione al percorso formativo preveda anche le spese di alloggio.

9. L'importo della detrazione fiscale per spese di istruzione, se fruita, viene computata in diminuzione dell'importo di iscrizione ammissibile a contributo.

10. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda nonché quelle effettuate nei ventiquattro mesi precedenti la data di conseguimento dell'abilitazione professionale.

Art. 5

(Modalità di comunicazione degli atti)

1. Le comunicazioni degli atti fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fanno fede rispettivamente:

- a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano;
- b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata. In questo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione;
- c) la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono avvenire anche tramite piattaforme informatiche dedicate messe a disposizione sul sito web della Regione.

Art. 6

(Regime di aiuto)¹

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Ai fini della concessione del contributo, il soggetto beneficiario presenta la dichiarazione attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis".

3. Qualora l'importo dell'incentivo da concedere superi il massimale disponibile per il soggetto beneficiario al momento della concessione, l'importo dell'incentivo viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte del soggetto beneficiario. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere l'incentivo al soggetto beneficiario.

Art. 7

(Modalità per la presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati.

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 nonché i dati riferiti al proprio volume d'affari ovvero al proprio totale dei componenti positivi di reddito è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

- a) scheda analitica del percorso formativo per il quale si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente;
- b) prospetto finanziario delle spese che si intendono sostenere nonché delle spese eventualmente sostenute nei ventiquattro mesi precedenti la data di conseguimento dell'abilitazione professionale, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 4;
- c) nel caso di spese da sostenere, preventivi riferiti alle spese di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a), b), c) e d), inserite nel piano finanziario di cui al comma 2, lettera b);
- d) nel caso di spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti la data di conseguimento dell'abilitazione professionale:

¹ Articolo sostituito da art. 6, c. 1, DPRReg. 8/5/2024, n. 053/Pres. (B.U.R. 22/5/2024, n. 21). Le modifiche trovano applicazione ai procedimenti relativi alle istanze di contributo presentate dall'1 gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, c. 1, DPRReg. 053/2024.

- 1) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo;
 - 2) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - 3) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui al punto 1);
 - 4) copia del titolo finale rilasciato o certificazione dell'ente erogatore che attesti il titolo ottenuto ovvero le competenze acquisite nel percorso formativo;
 - 5) attestazione dell'ente erogatore che certifichi la data di avvio e di conclusione dell'attività formativa, eventuali giornate di sospensione delle attività superiori a quindici giorni solari consecutivi ovvero le giornate di mancata frequenza superiori a sette giorni solari consecutivi nonché le giornate di svolgimento degli esami;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti de minimis, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- f) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

3. La domanda di contributo può essere presentata per due volte, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 2.

4. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta presentazione all'ufficio competente della rendicontazione relativa alla prima domanda.

5. Le domande sono presentate prima dell'avvio del percorso formativo.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo presentate esclusivamente per le spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti la data di conseguimento dell'abilitazione professionale possono essere presentate entro novanta giorni decorrenti dalla data di iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.

Art. 8

(Concessione del contributo)

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di

legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:

- a) la concessione del contributo e l'eventuale contestuale erogazione dello stesso ai sensi del comma 7;
- b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
- c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.

7. Nel caso in cui nel prospetto finanziario cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) siano inserite spese già sostenute, il contributo riferito alle stesse è erogato contestualmente alla concessione del contributo stesso, previo esame della documentazione di cui all'articolo 7, comma 2 e secondo quanto disposto dal presente articolo. L'eventuale erogazione del saldo sarà disposta secondo quanto previsto dall'articolo 10.

8. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 9

(Ammontare del contributo)

1. L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2, è pari:
- a) al 90 per cento delle spese ammissibili, qualora la domanda di contributo sia presentata esclusivamente per spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti la data di conseguimento dell'abilitazione professionale ovvero non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato;
 - b) al 70 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;
 - c) al 50 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi,

- desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;
- d) al 30 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.

2. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 10.000,00 euro.

3. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10

(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 9 e dall'articolo 8, comma 7, ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del percorso formativo la rendicontazione della spesa e in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
- d) prospetto di calcolo delle spese accessorie di soggiorno;
- e) copia del titolo finale rilasciato o certificazione dell'ente erogatore che attesti il titolo ottenuto o le competenze acquisite nel percorso formativo;
- f) attestazione dell'ente erogatore che certifichi:
 - 1) la data di avvio e di conclusione delle attività formative;
 - 2) eventuali giornate di sospensione delle attività superiori a quindici giorni solari consecutivi;
 - 3) eventuali giornate di mancata frequenza superiori a quindici giorni solari consecutivi;
 - 4) le giornate di svolgimento degli esami;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:
 - 1) la fruizione ovvero la non fruizione della detrazione di imposta per spese di istruzione;
 - 2) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 9, comma 4;
 - 3) la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, ad eccezione di quello di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);

h) copia di un documento di identità del beneficiario in corso di validità.

2. Qualora la concessione del contributo sia riferita a più percorsi formativi, la documentazione di cui al comma 1 è presentata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di conclusione dell'ultimo percorso formativo oggetto di contributo.

3. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 14, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

4. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 4 è sospeso.

Art. 11

(Documentazione giustificativa della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa:

- a) è costituita da fattura o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- b) è intestata al soggetto beneficiario;
- c) ha una data non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di conclusione del percorso formativo;
- d) indica l'importo nella moneta estera in cui è stato corrisposto; se la moneta estera è diversa dall'euro, deve essere indicato anche il valore in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data in cui è stata sostenuta la spesa.

2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali ad esempio bonifico bancario o postale, bollettino postale, assegno, carte di pagamento.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione:

- a) copia di estratti conto bancari o postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; per i pagamenti effettuati con carta di credito dovrà essere allegato anche l'estratto conto della carta di credito;
- b) copia dei bollettini postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati.

4. Le spese di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria o assicurativa, anche diversa da quella di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite bonifico bancario o postale, bollettino postale, ad ogni documento di spesa devono corrispondere, in estratto conto, distinti addebiti bancari o postali.

6. Qualora la documentazione sia prodotta in lingua straniera diversa dall'inglese, la stessa deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che ne attesti la conformità.

7. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.

8. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) e all'articolo 7, comma 2, lettera d), numero 1).

Art. 12

(Erogazione del contributo in via anticipata)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13

(Cause di rideterminazione del contributo concesso)

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato, qualora il beneficiario concluda anticipatamente il percorso formativo per:

- a) motivi di salute, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentano la prosecuzione del percorso formativo;
- b) gravi motivi familiari, adeguatamente motivati, che riguardino parenti di primo grado che determinino l'impossibilità di proseguire il percorso formativo.

2. Nei casi di cui al comma 1 sono riconosciute le spese sostenute fino alla data di interruzione del percorso formativo.

Art. 14

(Cause di revoca del contributo concesso)

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:

- a) il beneficiario rinunci al contributo;
- b) il beneficiario non si iscriva o non concluda positivamente il percorso formativo, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13;
- c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 1;
- d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 2;
- e) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- f) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;
- g) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3, eccezione fatta per il requisito dell'età.

2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 15

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare

lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 16
(Modifica degli allegati)

1. L'allegato A al presente regolamento è modificato con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul BUR.

Art. 17
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

MODALITA' DI CALCOLO DELLE SPESE ACCESSORIE DI SOGGIORNO

La metodologia e i parametri per il calcolo forfettario dell'importo massimo mensile per le spese accessorie di vitto e alloggio si utilizza la media aritmetica calcolata sui valori indicati all'UCS 17 di cui al "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).

L'UCS 17 costituisce una somma forfettaria mutuata completamente dal quadro di riferimento predisposto dall'Unione europea per il finanziamento di analoghi percorsi di mobilità finanziati attraverso programmi a gestione diretta.

PAESE	IMPORTO GIORNALIERO	IMPORTO MENSILE
AUSTRIA	32,46	973,81
BELGIO	29,61	888,19
BULGARIA	20,12	603,73
CIPRO	26,69	800,64
CROAZIA	24,79	743,81
DANIMARCA	40,00	1.199,95
ESTONIA	30,21	906,36
FINLANDIA	35,84	1.075,06
FRANCIA	35,19	1.055,58
GERMANIA	29,55	886,56
GRECIA	28,66	859,84
IRLANDA	35,53	1.065,77
LETONIA	24,32	729,70
LITUANIA	23,08	692,50
LUSSEMBURGO	29,98	899,51
MALTA	26,44	793,18
PAESI BASSI	32,73	981,83
POLONIA	24,86	745,70
PORTOGALLO	27,46	823,93
REGNO UNITO	39,13	1.173,77
REPUBBLICA CECA	27,06	811,80
ROMANIA	21,44	643,06
SLOVACCHIA	26,00	779,85
SLOVENIA	27,25	817,45
SPAGNA	30,71	921,28
SVEZIA	35,16	1.054,93
UNGHERIA	25,26	757,75
ISLANDA	32,12	963,54
LIECHTENSTEIN	39,20	1.175,86
NORVEGIA	42,16	1.264,93
SVIZZERA	27,98	839,29
TURCHIA	24,08	722,41
PAESI EXTRA UE	29,85	895,36